

Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Piazza della Repubblica 7

23880 CASATENOVO

Servizio Contabilità e Ragioneria

e-mail servizio.finanze@comune.casatenovo.lc.it

Casatenovo, li 20 novembre 2008

**AVVISO PUBBLICO PER NOMINA REVISORE DEL CONTO
TRIENNIO 01.01.2009 - 31.12.2011**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista e richiamata la deliberazione consiliare n. 47 del 25.11.2005, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale si è provveduto alla rielezione del Collegio dei Revisori dei conti del Comune per il triennio 2006-2008, ai sensi dell'art. 235, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che, pertanto, il suddetto incarico è in scadenza il 31 dicembre 2008 e che, non essendo più rinnovabile, occorre provvedere ad una nuova nomina in tal senso;

Visto il D.Lgs. 267/2000, in particolare l'art. 234, comma 3, come per ultimo modificato dall'art. 1, comma 732 della Legge 27.12.2006, n. 296, laddove è previsto che nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria venga affidata ad un solo Revisore eletto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri;

Visto l'art. 50 del vigente Regolamento di Contabilità laddove, in particolare, è previsto che:

- ai fini della nomina del revisore l'Ente provvede a pubblicare un apposito Avviso da rendere noto mediante pubblicazione sul sito del Comune e mediante trasmissione agli Albi Professionali;
- a tal fine gli interessati inoltrano, entro la data indicata nell'Avviso di cui sopra, domanda corredata da analitici "curriculum vitae" indicanti le revisioni effettuate presso altre Pubbliche Amministrazioni e l'offerta economica ai fini della determinazione del compenso di cui all'art. 241 del tuel;
- il Responsabile del Servizio Finanziario provvede all'istruttoria delle domande presentate e all'inoltro al capo dell'Amministrazione per la valutazione, tenuto altresì conto della proposta economica formulata;
- il capo dell'Amministrazione inoltra al Consiglio Comunale una motivata relazione ai fini della conseguente elezione;
- il Consiglio Comunale elegge il revisore a maggioranza assoluta, che rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile per una volta sola;
- il Consiglio, in sede di elezione, al fine di assicurarsi la collaborazione di soggetti di particolare e documentata professionalità, può prescindere dal limite di otto incarichi previsti dall'art. 238, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.M. 20 maggio 2005 inerente l'aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei conti degli Enti Locali;

Considerato che il Comune di Casatenovo risulta avere una popolazione, al 31.12.2007, pari a n. 12.369 abitanti;

RENDE NOTO

- Che il Consiglio comunale procederà alla nomina dell'Organo di Revisione contabile previsto dall'art. 234 del D.Lgs. 267/2000;
- Che i requisiti per la partecipazione, la durata dell'incarico, le cause di cessazione, revoca e decadenza, le cause di incompatibilità ed ineleggibilità, i limiti di affidamento degli incarichi, i

compiti e le funzioni, nonché il compenso del Revisore sono previsti dal Titolo VII, articoli da 234 a 241 del Tuel, e dal Capo XI, articoli da 50 a 53, del Regolamento di Contabilità dell'Ente, e sono qui di seguito evidenziati:

1) REQUISITI

Il revisore del Conto è scelto tra gli iscritti:

- Al registro dei Revisori contabili;
- All'Albo dei Dottori commercialisti;
- All'Albo dei Ragionieri;

2) DURATA DELL'INCARICO

Il revisore dura in carica 3 anni ed è rilegibile per una sola volta;

3) CESSAZIONE, REVOCA E DECADENZA

Valgono le norme stabilite dall'art. 235 del D.Lgs. 267/2000 con le specifiche indicate nell'art. 52 del vigente Regolamento di Contabilità;

4) INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

Valgono le norme di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dall'art. 236 del D.Lgs. 267/2000;

5) LIMITI DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

Vale la previsione contenuta al comma 6 dell'art. 50 del regolamento di Contabilità laddove è prevista la possibilità di prescindere dal limite degli otto incarichi previsti dall'art. 238, comma 1, del Tuel;

6) COMPITI E FUNZIONI

Oltre a quelli espressamente indicati dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, sono obbligatoriamente richiesti al revisore i seguenti ulteriori pareri, ex art. 50 del Regolamento di Contabilità:

- sulla proposta di deliberazione consiliare riguardante la salvaguardia degli equilibri di Bilancio, con particolare riferimento al ripiano del disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato, dei debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge ed al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione di competenza o dei residui possano evidenziare una situazione di squilibrio;
- sulla creazione di Istituzioni, di Consorzi e di Aziende speciali, sui rapporti con gli stessi e sulla relativa gestione;
- sulla verifica del rispetto dei limiti della spesa del personale dipendente.

7) COMPENSO

Il compenso base annuo (di un importo massimo di € 8.240,00, comprensivo di ogni onere, al netto dell'IVA), verrà stabilito dal Consiglio Comunale con la delibera di nomina, sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 20.05.2005;

Tutto ciò evidenziato;

INVITA

Chiunque, avendo i requisiti, voglia segnalare la propria candidatura alla nomina di Revisore del Comune di Casatenovo, ad inviare **apposita domanda** scritta in carta semplice a:

COMUNE DI CASATENOVO
Piazza della Repubblica 7
23880 Casatenovo (LC)

La domanda deve altresì contenere un' **Autocertificazione** resa ai sensi del DPR 445/2000 in cui il candidato, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- l'iscrizione ad almeno uno degli Albi/Registri espressamente indicati all'art. 234, comma 2, del Tuel;
- di non essere in nessuna condizione di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Revisore dei Conti del Comune di Casatenovo, ai sensi della normativa vigente;
- di accettare la carica, in caso di nomina;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali (D.LGS. 196/2003) limitatamente al procedimento in questione.

Alla predetta domanda devono essere allegate:

- copia di un documento di identità non scaduto;
- analitico curriculum vitae e professionale indicante, in particolare, le revisioni effettuate presso altre Pubbliche Amministrazioni;
- offerta economica migliorativa rispetto al limite massimo previsto dal D.M. 20.05.2005 per i Comuni da 10.000 a 19.999 abitanti (ribasso su € 8.240,00 - al netto dell'Iva - comprensivo di ogni onere);

La mancanza anche di un solo documento richiesto determinerà l'esclusione dalla selezione.

Le domande di partecipazione e la documentazione allegata, dovranno pervenire, in busta chiusa (sulla quale dovrà risultare l'indicazione del mittente nonché la dicitura "Richiesta partecipazione procedura affidamento incarico revisore) entro e non oltre le ore **12,00 del giorno 09 dicembre 2008** al Protocollo Generale dell'Ente in Piazza della Repubblica, n. 7 , o a mezzo servizio postale, ovvero mediante consegna a mano tenuto conto dei seguenti orari di apertura al pubblico:

- lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00;
- martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
- mercoledì - chiusura.

Saranno valutate solo le domande presentate in base al presente Avviso escludendo quelle pervenute prima della sua pubblicazione.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Paola Sala - Responsabile di Servizio del Settore Programmazione Economico Finanziaria del Comune di Casatenovo - tel. 039/9235208 - indirizzo mail servizio.finanze@comune.casatenovo.lc.it Allo stesso possono essere richieste informazioni sul presente bando o sull'attività dell'Ente.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: La raccolta dei dati personali richiesti ha l'esclusiva finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei candidati a partecipare alla procedura per la nomina dell'Organo di Revisione contabile.


L'Amministrazione opererà secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003; agli interessati sono riconosciuti i diritti indicati dallo stesso decreto.

Il titolare del trattamento è il Comune di Casatenovo.

Il presente avviso:

- viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito Internet del Comune per 15 giorni consecutivi;
- viene inviato all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sala Paola



Comune di Casatenovo
Provincia di Lecco
Settore Programmazione Economico Finanziaria

Estratto

REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

(art. 152 Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

(Approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 26.09.2008 esecutiva il 19.10.2008)

CAPO XI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

ART . 50

Nomina - Insediamento - Funzioni dell'organo di revisione.

(Art. 234 - art. 239 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La scelta del Revisore dei Conti avviene tra le categorie di soggetti indicate all'art. 234, comma 2, del D.Lgs. 267/2000. Ai fini della nomina, l'Ente provvede a pubblicare un apposito avviso da rendere noto mediante pubblicazione sul sito del Comune e mediante trasmissione agli Albi Professionali.
2. A tal fine gli interessati inoltrano, entro la data indicata nell'Avviso di cui comma precedente, domanda corredata da analitici "curriculum vitae" indicanti le revisioni effettuate presso altre Pubbliche Amministrazioni e l'offerta economica ai fini della determinazione del compenso di cui all'art. 241 del Tuel.
3. Il Responsabile del Servizio Finanziario provvede all'istruttoria delle domande presentate ed all'inoltro al capo dell'Amministrazione per la valutazione, tenuto altresì conto della proposta economica formulata.
4. Il capo dell'Amministrazione inoltra al Consiglio Comunale una motivata relazione ai fini della conseguente elezione.
5. Il Consiglio Comunale elegge il Revisore a maggioranza assoluta. Rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
6. Il Consiglio, in sede di elezione, al fine di assicurarsi la collaborazione di soggetti di particolare e documentata professionalità, può prescindere dal limite di otto incarichi previsti dall'art. 238, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
7. Ai sensi dell'articolo 235 del Dlgs n. 267/2000 l'incarico decorre dalla data di esecutività della deliberazione di nomina. Entro tre giorni lavorativi dall'avvenuta elezione, il Responsabile del Servizio Finanziario provvede ad informare il Revisore neoeletto della nomina e del compenso stabilito. Nella medesima informativa lo invita a presentare, entro i successivi tre giorni lavorativi, dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico con segnalazione di eventuali situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità che si intendono rimuovere. Decorsi inutilmente i tre giorni si procederà ai sensi del successivo articolo 52 del presente regolamento.
8. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
 - a) attività di collaborazione con l'organo consiliare;
 - b) parere sulla proposta di bilancio di previsione e relativi documenti allegati e sulle variazioni di bilancio.
 - c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
 - d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto . La relazione deve contenere l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi,

- considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
- e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità. In tal caso l'organo di revisione redige apposita relazione da trasmettere al presidente del consiglio comunale per l'iscrizione obbligatoria all'ordine del giorno dell'organo consiliare. Il Consiglio Comunale dovrà discuterne non oltre trenta giorni consecutivi e comunque non oltre l'eventuale termine indicato dall'organo di revisione;
 - f) verifiche di cassa, ordinarie e straordinarie;
9. Oltre a quelli di cui al precedente comma 8, sono obbligatoriamente richiesti all'Organo di Revisione i seguenti ulteriori pareri :
- a) Sulla proposta di deliberazione consiliare riguardante la salvaguardia degli equilibri di bilancio, con particolare riferimento al ripiano del disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato, dei debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge ed al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione di competenza o dei residui possano evidenziare una situazione di squilibrio;
 - b) Sulla creazione di Istituzioni, di Consorzi, e di Aziende speciali, sui rapporti con gli stessi e sulla relativa gestione.
 - c) Sulla verifica del rispetto dei limiti della spesa del personale dipendente.

ART. 51

Attività dell'Organo di revisione contabile - Compenso e rimborsi spese - Mezzi per lo svolgimento dei compiti

(Art. 239 art 241 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'attività svolta dall'Organo di revisione contabile dovrà risultare da appositi verbali, progressivamente numerati, i cui originali dovranno essere conservati presso il Settore Programmazione Economico finanziaria.
2. L'Organo di Revisione contabile ha facoltà di convocare, per avere chiarimenti, i responsabili dei settori.
3. Il compenso spettante al Revisore viene fissato dal Consiglio Comunale al momento della nomina. Esso viene confermato od aggiornato alla prima seduta utile successiva alla pubblicazione dell'apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 241, comma 1, del Dlgs n. 267/2000.
4. Al fine di consentire all'Organo di revisione di svolgere i propri compiti, l'Ente riserva uno spazio adeguatamente ampio ed attrezzato per le riunioni e per la stesura, conservazione ed archiviazione dei documenti, identificato presso il Servizio Finanziario.

ART . 52

Cessazione dall'incarico - Revoca - Decadenza - Procedure

(Art. 235 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Revisore cessa dall'incarico per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o se, per un periodo di tempo superiore a 60 giorni, per qualsiasi ragione, viene a trovarsi nell'impossibilità di svolgere il mandato.
2. La cessazione dell'incarico derivante da dimissioni volontarie o impossibilità a svolgere il mandato sarà dichiarata con deliberazione del Consiglio Comunale che, contestualmente, provvede alla surroga.
3. La revoca dall'Ufficio di revisione prevista dall'art. 235, comma 2, del Tuel, sarà disposta con deliberazione del Consiglio Comunale. La stessa procedura sarà seguita per la dichiarazione di decadenza per incompatibilità ed ineleggibilità prevista dall'art. 236 del tuel.
4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il Sindaco, sentito il Responsabile del Servizio Finanziario, contesterà i fatti al revisore interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando 15 giorni per le controdeduzioni.
5. Il Consiglio comunale, nella prima seduta utile successiva, darà corso alla sostituzione.
6. In caso di surroga del revisore dei Conti non è possibile nominare il primo dei non eletti ma è necessario provvedere ad una nuova votazione, previo esperimento della procedura di cui al comma 1 dell'articolo 50 del presente regolamento.

ART . 53

Norma transitoria

(Art. 234 art. 237 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Con particolare riferimento alla modifica introdotta all'art. 234 del D.Lgs. 267/2000 dalla legge 296/2006, l'attuale Collegio dei Revisori dei Conti rimarrà in carica sino al 31.12.2008 sino, cioè, al termine naturale del suo mandato.
2. Tenuto conto del tenore letterale dell'art. 237 del D.Lgs. 267/2000 nonché del parere della Corte dei Conti Basilicata n. 7/2007, sino alla predetta naturale scadenza del mandato il Collegio dei Revisori dei Conti si intende validamente costituito anche se composto da solo due componenti, essendo il terzo componente cessato dall'incarico per dimissioni volontarie.